

Informativa per la clientela di studio

N. 45 del 18.03.2015

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Le società di comodo: interpello disapplicativo

Nel nostro Ordinamento, è prevista una specifica disciplina per le c.d. "società di comodo", la quale prevede pesanti penalizzazioni per le società che:

- non dichiarano ricavi almeno pari a quelli minimi presunti;*
- e/o abbiano riportato, per 5 anni consecutivi, delle perdite fiscali (o 4 anni in perdita e 1 con reddito inferiore al minimo presunto).*

È tuttavia prevista la possibilità di sfuggire alle penalizzazioni in oggetto, grazie:

- a delle specifiche cause di esclusione;*
- a delle specifiche cause di disapplicazione automatica;*
- alla presentazione di un interpello disapplicativo all'Agenzia delle Entrate.*

In considerazione di quanto appena esposto, nel caso in cui la Società possa ricadere in tale disciplina la invitiamo a valutare la possibilità di presentare interpello disapplicativo.

Premessa

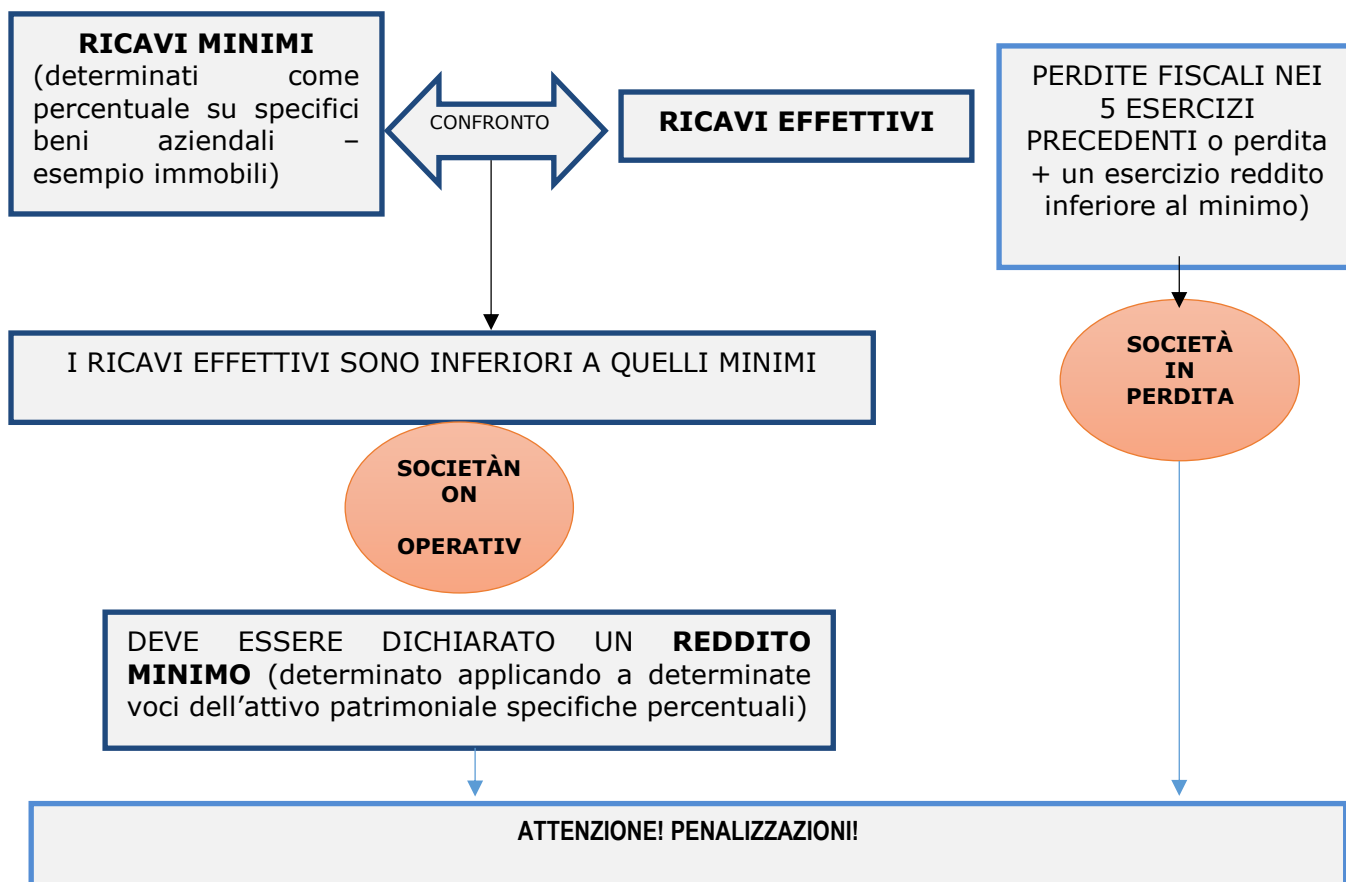
Possiamo distinguere le società di comodo in due "categorie":

- società "non operative";
- e società "in perdita sistematica".

Sono considerate **non operative** le società che presentano ricavi inferiori a quelli minimi presunti, ottenuti per mezzo di coefficienti da applicare ai principali assets aziendali (esempio: immobili della società).

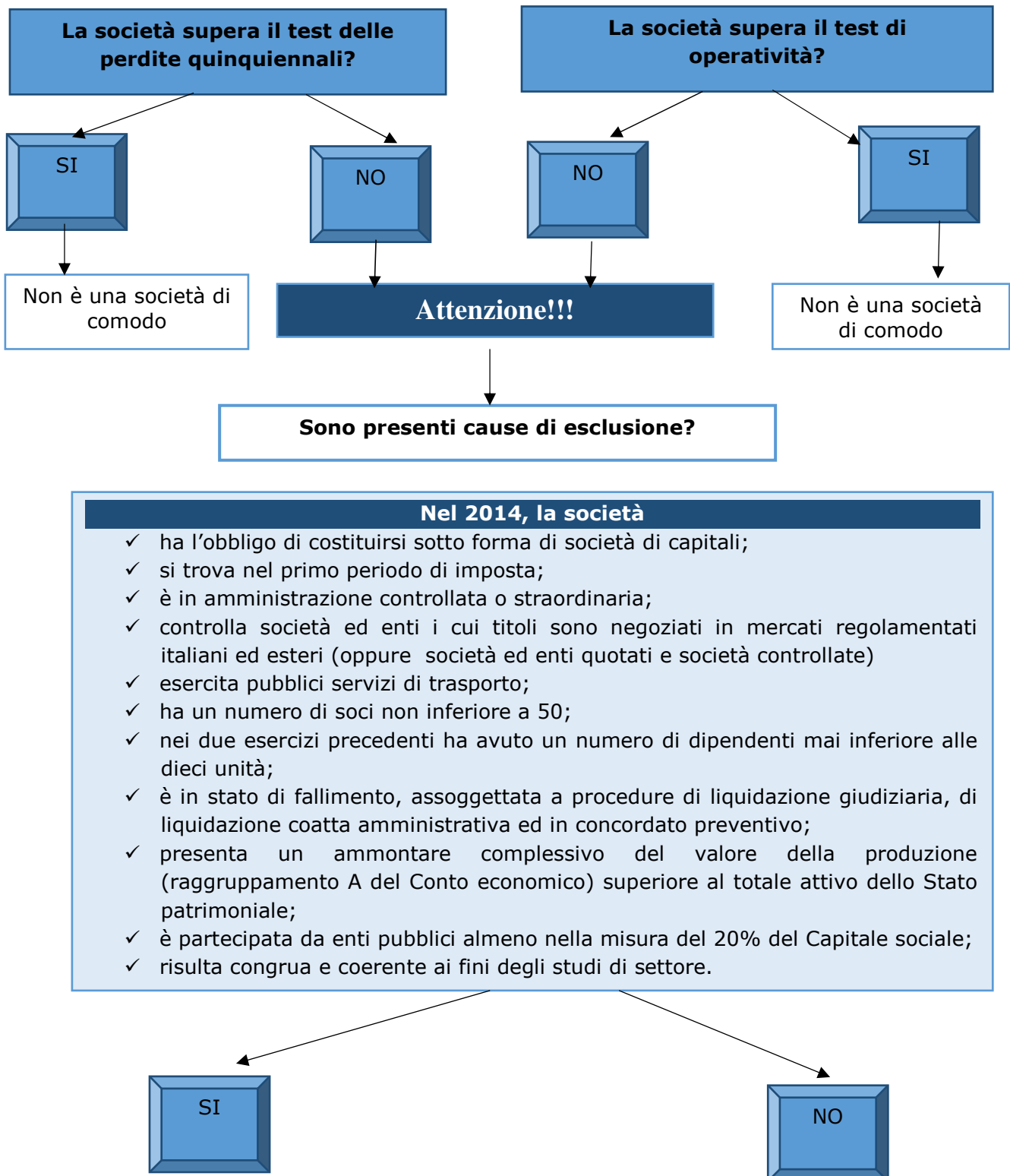
Sono considerate in **perdita sistematica** le società che presentano una situazione di perdita fiscale, risultante dalle dichiarazioni annuali dei redditi, per 5 periodi d'imposta consecutivi; oppure, 4 in perdita e 1 con un reddito fiscale dichiarato inferiore al reddito minimo.

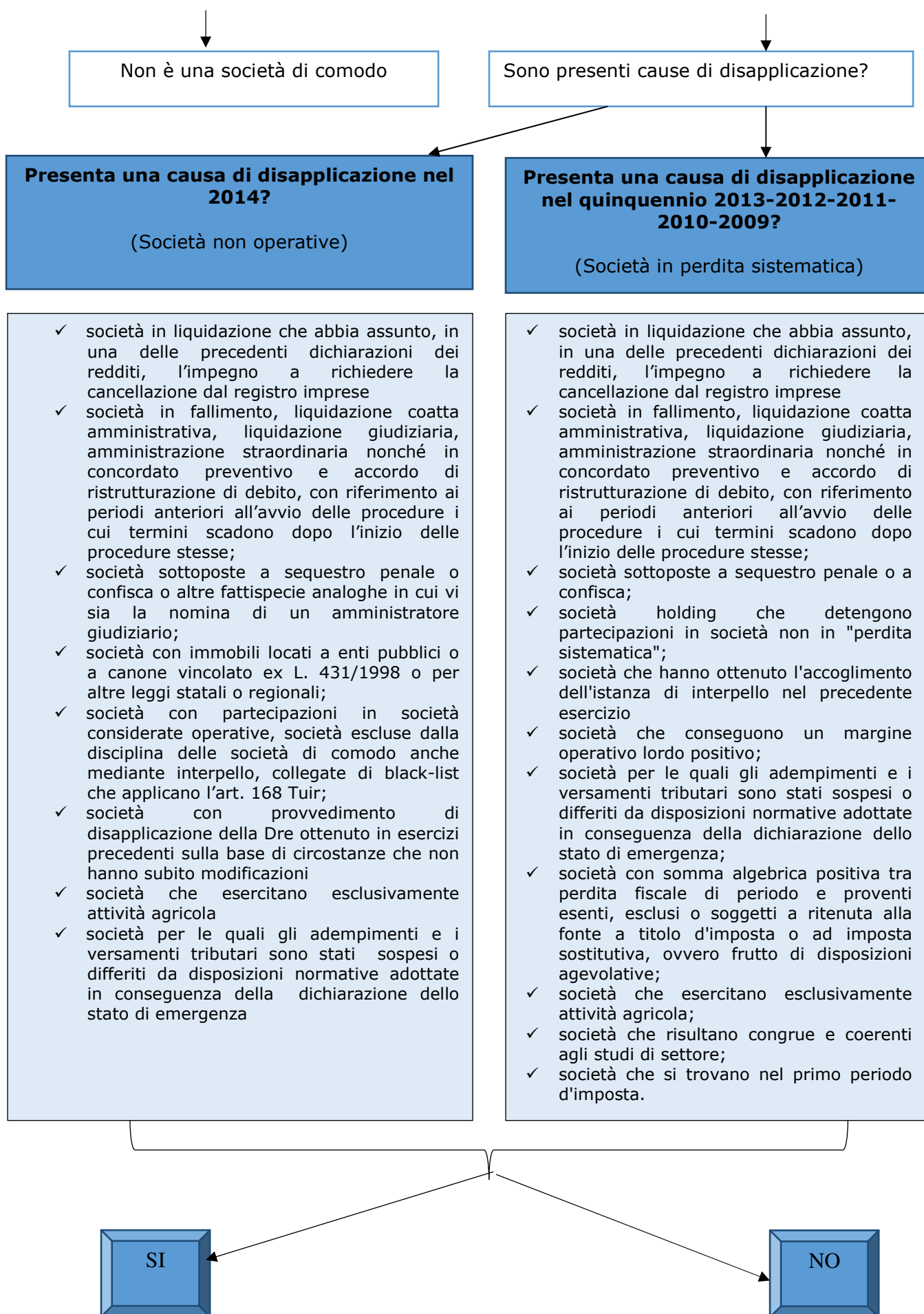
Cosa sono le società di comodo?

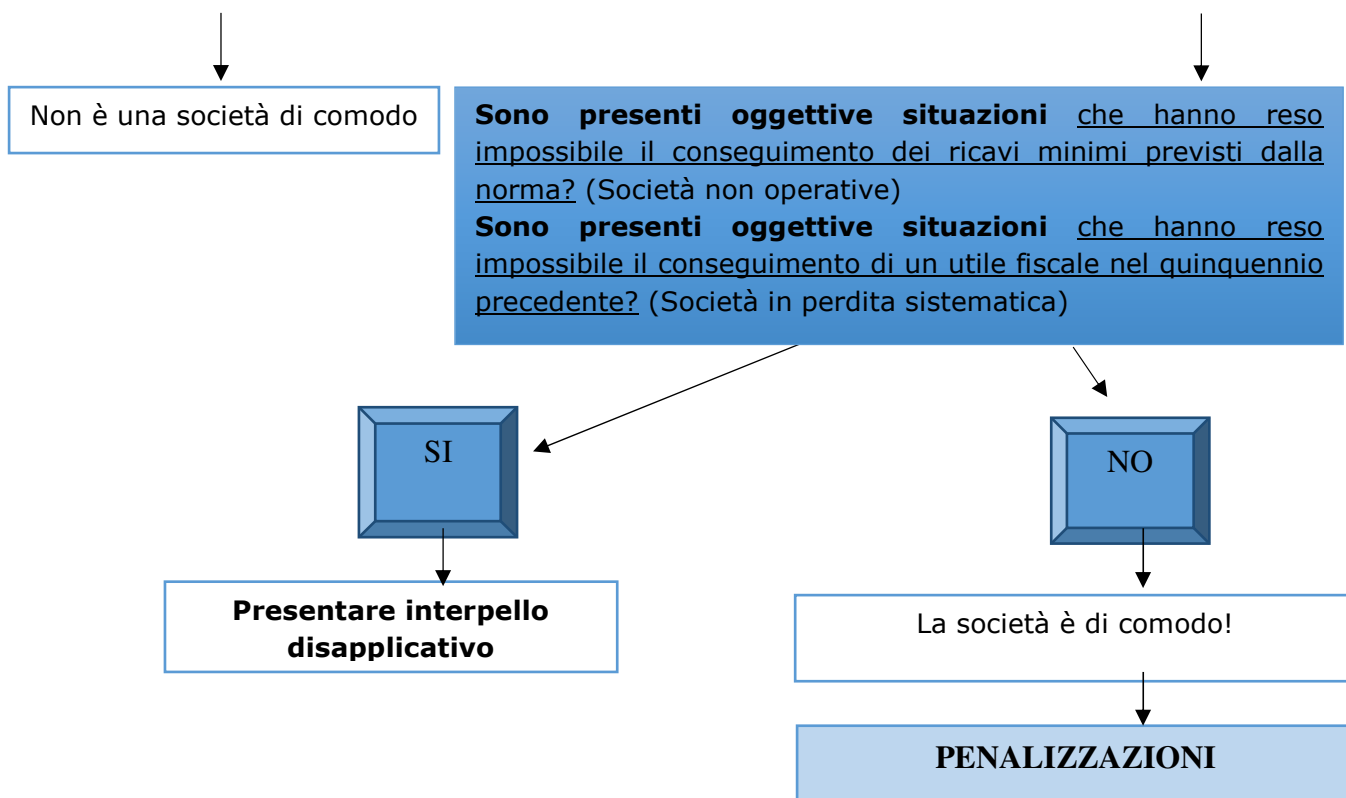


IMPOSTE SUI REDDITI	IRAP	IVA
• obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto. • aliquota maggiorata del 38% applicata sull'intero reddito imponibile. • divieto di utilizzo delle perdite degli esercizi precedenti per coprire il reddito minimo..	• si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato per l'Ires, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.	• Primo livello di penalizzazione. Se la società risulta essere di comodo il credito Iva non può essere chiesto a rimborso, non può essere utilizzato in compensazione "orizzontale" e non può essere ceduto a terzi. L'unica possibilità di impiego dell'eccedenza è costituita quindi dalla compensazione "verticale" (Iva da Iva). • Secondo livello di penalizzazione: al mancato superamento del test di operatività per 3 periodi d'imposta consecutivi e mancata effettuazione, negli stessi esercizi, di un ammontare di operazioni rilevanti ai fini Iva per un importo almeno pari a quello dei ricavi minimi. Definitiva perdita della facoltà di compensazione "verticale" e di riporto in avanti

Le società di comodo: cosa fare







L'interpello disapplicativo

Come è possibile dedurre dallo schema sopra riportato, nel caso in cui:

- la società che non superi il test di operatività/delle perdite triennali;
- e non possa beneficiare di cause di esclusione/disapplicazione;

è necessario ricorrere all'interpello disapplicativo all'Agenzia delle Entrate.

L'interpello va presentato almeno 90 giorni prima della scadenza del termine ordinario per presentare la dichiarazione dei redditi. A nulla rileva il fatto che la dichiarazione sia stata presentata tardivamente, entro 90 giorni dal termine ordinario, oppure che si possa procedere con una dichiarazione integrativa a favore del Fisco o del contribuente.

Allo stesso modo, non assume alcun rilievo, la circostanza che il contribuente sia tenuto ad effettuare versamenti già prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione.

Pertanto, dato che la scadenza per presentare il modello Unico2015 per i soggetti aventi il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare è fissata al 30.09.2015, l'istanza andrà presentata entro il 02.07.2015.

Tuttavia, in considerazione del fatto che:

- **il pagamento delle imposte dovrà avvenire già il prossimo 16 giugno 2015;**
- **la prima istanza potrebbe essere dichiarata inammissibile, rendendo necessaria la presentazione di un'ulteriore istanza;**

Si consiglia di presentare interpello disapplicativo quanto prima, preferibilmente entro il mese di marzo.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....